



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2019, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;

**VISTO** il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazioni per le imprese e la pubblica amministrazione, ed in particolare l'articolo 4-bis, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 ai fini della corresponsione di speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro avvenuto a Rigopiano il 18 gennaio 2017;

**VISTO** il comma 2 del richiamato articolo 4-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Sindaci dei Comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime in occasione del disastro, individua le famiglie beneficiarie delle menzionate elargizioni e determina la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto;

**VISTO** il comma 5 del citato articolo 4-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 che indica l'ordine di priorità dei beneficiari delle elargizioni, intendendosi che l'esistenza di soggetti appartenenti a una delle categorie, come individuate da ciascuna lettera del predetto comma, esclude la possibilità di elargizione per quelle successive, fatta salva la previsione di cui al comma 6 secondo cui in presenza di figli a carico della vittima, nati da rapporti di convivenza *more uxorio*, l'elargizione è assegnata al convivente *more uxorio* con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 5;

**VISTI** i comma 7 e 8 del richiamato articolo 4-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, ai sensi dei quali le suddette elargizioni sono corrisposte con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente;





# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

**D'INTESA** con i Sindaci dei Comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime in occasione del disastro,

## DECRETA

### ARTICOLO 1

1. Ai familiari di ciascuna delle vittime del disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2018, individuati ai sensi dei commi 5 e 7 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è corrisposta la somma complessiva di euro 200.000,00, fatta salva l'eventuale integrazione, da corrispondersi con successivo provvedimento, nel rispetto dei criteri richiamati in premessa. Nel caso di più familiari beneficiari per singola vittima l'elargizione è ripartita in parti uguali per ciascun beneficiario.
2. L'allegato A, composto da 24 pagine, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua per ogni pagina il beneficiario o i beneficiari, quali familiari delle 29 vittime, e la relativa somma da attribuire in applicazione del comma 1.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri si riserva la ripetizione della elargizione corrisposta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sulla base dell'eventuale segnalazione di beneficiari non noti alla data del presente decreto.
4. Ai sensi del comma 8 del citato articolo 4-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, l'elargizione è esente da ogni imposta o tassa ed è assegnata in aggiunta ad ogni altra somma a cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo, secondo la normativa vigente.
5. Con successivo provvedimento sarà disposto il mandato di pagamento delle somme.
6. Gli oneri per l'attuazione del presente provvedimento graveranno sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo e dello stesso è data comunicazione mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

**-3 LUG. 2020**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SEGRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

VISTO E ANNOTATO ..... **2088** .....

Roma, **10.7.2020**

**IL DIRETTORE** **IL DIRIGENTE**  
Fencos

**14 LUG. 2020**

Regione • SINDACATO **1596**   
IL MAGISTRATO



h